

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

della legge conforme al principio al quale mi sembra che si voglia informare, di fare una distribuzione delle tasse giudiziarie fra i litiganti, senza però imporre una tassa nuova a coloro che non hanno intenzione di litigare.

Quindi io proporrei o la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3, oppure un emendamento all'articolo 5 dove si dice: *nulla è innovato per il protesto cambiario*, aggiungere anche queste altre parole: *nulla è innovato per gli atti estragiudiziali*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

**CELESIA.** (*Presidente della Commissione*) Il dubbio ora sollevato dall'onorevole Picardi si è affacciato subito alla Commissione, la quale lo ha largamente discusso. Essa tenne conto essenzialmente dell'argomento messo innanzi dall'onorevole Picardi, che taluni atti, come i diffidamenti, le notifiche di cessazione di locazioni e simili, potevano riguardarsi tutt'affatto estranei ai giudizi, e che ad essi poteva applicarsi la norma eccezionale sancita nel successivo articolo 5. La Commissione però non ha riconosciuto fondato questo dubbio, ed ha creduto che fosse più conveniente mantenere integro il principio sanzionato dall'articolo 3.

Quest'articolo 3 non colpisce soltanto tutti gli atti giudiziari che formano parte del giudizio, colpisce anche tutti gli atti che si formano per ministero d'uscieri.

Pertanto la Commissione è venuta nella conclusione che anche gli atti, i quali non sono direttamente attinenti ai giudizi, ma che più frequentemente sono un inizio di giudizio, e servono di base alle contestazioni che sorgono fra le parti, debbano essere compresi nella disposizione dell'articolo 3, poichè esso contempla, non solo gli atti propriamente giudiziari, ma tutti quelli nei quali è necessario il ministero d'uscieri come si è detto.

E se nell'articolo 5 è fatta un'eccezione per gli atti di protesto, quest'eccezione si giustifica pienamente in riguardo alle disposizioni commerciali ed alle disposizioni concernenti le tasse sugli effetti bancari e simili.

La Commissione pertanto, comunque in principio avesse inclinato a ravvisare gli atti sopraindicati in modo conforme al desiderio dell'onorevole Picardi, si fece convinta che ai medesimi non si debba estendere l'eccezione richiesta coll'emendamento ora presentato.

Questa deliberazione è stata tanto più necessaria perchè altrimenti si venivano a turbare tutti i calcoli finanziari, sui quali è fondato questo disegno di legge, e che diedero luogo testè alle osservazioni dell'onorevole Branca. La Commissione crede che

non si offenda nessun principio, e che se si vuole la legge, bisogna accettarla qual è, altrimenti viene meno il mezzo di fare la trasformazione e riunione in una delle molteplici tasse e si riesce ad uno scopo diverso da quello cui il progetto medesimo vi si prefigge.

A nome dunque della maggioranza della Commissione io debbo pregare la Camera di non accettare la proposta dell'onorevole Picardi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

**BRANCA.** Io debbo anzitutto dichiarare che, quando ho parlato della direzione generale del demanio, non ho inteso di parlare di servizi non dipendenti dal ministro delle finanze, nè di menomare la sua responsabilità. Io intendeva precisamente di parlare di cosa che concerne la responsabilità dell'onorevole ministro; quindi siamo in ciò perfettamente d'accordo.

Quanto alla questione se cioè il presente disegno di legge arrechi, o no, un aggravio ai litiganti presso le preture, io fo notare che nella pregevole relazione dell'onorevole Righi è detto che si è proceduto mediante compensazione. È vero che poi si fa un conto, col quale si dimostra come in singoli giudizi presi in esame, si sperimenti piuttosto una diminuzione che un aumento. Però questa dimostrazione che fa l'onorevole Righi, oltre ad essere brevissima, fa sorgere dei dubbi, perchè suppone che siano sempre due i litiganti; mentre, se invece sono parecchi quelli che fanno intervento in causa, siccome l'intervento di ciascuno dei contendenti deve risultare da un foglio di carta bollata da due lire, ne avviene che la spesa cresce di molto. Per tali ragioni io non posso accettare la dimostrazione dell'onorevole Righi.

Del resto, io non intendo di presentare alcun emendamento, ma prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze e di quella dell'onorevole guardasigilli che cioè non si tratta di aggravio; perchè qualora questi aggravii si avverassero, nelle dichiarazioni dei due ministri si troverebbe un motivo legittimo per domandare la diminuzione della tassa di bollo che ora si domanda.

Nel tempo stesso, comunque l'onorevole ministro guardasigilli abbia fatto dichiarazioni molto esplicite rispetto alle circolari che riguardano le citazioni per biglietto, poichè quelle circolari erano diramate d'accordo col ministro delle finanze, io desidero che queste dichiarazioni s'intendano fatte a nome del Governo, quindi da entrambi i ministri. Io non vorrei davvero che venisse poi l'amministrazione delle finanze a dire che le parole dell'onorevole guardasigilli non impegnano il collega delle